



# STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A.Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

---

## Circolare settembre 2013

### IN BREVE

---

- Scatta 1° ottobre l'aumento dell'IVA al 22%
- Scadenza Unico 2013: anche dopo il 30 settembre non tutto è perduto
- Professionisti senza IRAP anche se con beni strumentali superiori a 15mila euro
- Detrazione IRPEF 50%: per mobili e grandi elettrodomestici ammesso anche il pagamento con carta di credito
- Niente ritenuta per i rimborsi spese nelle prestazioni gratuite di lavoro autonomo occasionale
- Entro il 31 ottobre richiesta per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale
- Onere della prova nelle esportazioni
- Le cartelle di Equitalia si possono pagare anche in ricevitoria

### APPROFONDIMENTI

---

- Aumento dell'IVA al 22%: le principali regole da ricordare
- Scadenza e adempimenti tardivi
- Le istruzioni per fruire della detrazione per acquisto mobili e grandi elettrodomestici
- Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

IVA

### **Scatta il 1 ottobre l'aumento dell'IVA al 22%**

*D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 99, art. 11*

L'articolo 11 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, ha modificato l'articolo 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, posticipando l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% al 1° ottobre 2013.

Il Consiglio dei Ministri convocato per il 27 settembre 2013 portava all'ordine del giorno il rinvio dell'aumento al 1° gennaio 2014 ma non ha assunto alcuna decisione in proposito, confermando nei fatti l'aumento al 22% già a decorrere dal 1° ottobre 2013.

*(Vedi l'Approfondimento)*

DICHIARAZIONI

### **Scadenza Unico 2013: anche dopo il 30 settembre non tutto è perduto**

Scaduto il termine del 30 settembre, i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono ancora provvedere: sono infatti considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Anche il contribuente che ha regolarmente trasmesso la dichiarazione, può ancora rettificare o integrare la stessa, entro la scadenza del modello relativo all'anno successivo, presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

*(Vedi l'Approfondimento)*

IRAP

### **Professionisti senza IRAP anche se con beni strumentali superiori a 15mila euro**

*Corte di Cassazione, ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013*

La Cassazione ha sentenziato che il rifiuto del rimborso IRAP ad un professionista non può essere motivato dal mero richiamo di una circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n. 45/2008) che prevede l'applicazione dell'IRAP quando i beni strumentali impiegati dal professionista hanno un valore superiore a 15 mila euro.

L'assoggettamento all'IRAP del professionista richiede invece "un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche".

Il caso specifico era riferito ad un medico che per l'esercizio della sua professione necessita di strumentazioni particolari e significative.

IRPEF

### **Detrazione IRPEF 50%: per mobili e grandi elettrodomestici ammesso anche il pagamento con carta di credito**

Con una circolare del 18 settembre 2013, n. 29/E l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF 50% riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici e prevista dal D.L. Ecobonus. Tra le diverse precisazioni segnaliamo che, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

*(Vedi l'Approfondimento)*

IRPEF

## **Niente ritenuta per i rimborsi spese nelle prestazioni gratuite di lavoro autonomo occasionale**

*Agenzia Entrate, Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49*

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente si considerano "compensi" anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che, quando il compenso è pari alle sole spese sostenute (quindi prestazione di fatto gratuita con il solo rimborso delle spese sostenute), è possibile per il committente non assoggettare alla ritenuta alla fonte "i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell'ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese".

IVA

## **Entro il 31 ottobre richiesta per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale**

Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta inoltre l'obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.

*(Vedi l'Approfondimento)*

IVA

## **Onere della prova nelle esportazioni**

*Corte di Cassazione, sentenza n. 14185 del 5 giugno 2013*

La Cassazione ha recentemente rimarcato che grava sul contribuente l'onere di provare, in modo rigoroso ed incontrovertibile, l'avvenuta uscita della merce ceduta, senza applicazione di IVA, dal territorio doganale dell'Unione europea. La prova deve essere fornita mediante idonea documentazione quale il documento DAU regolarmente vistato dalla dogana o, in sua assenza, da qualunque altra documentazione comunque prevista dalla normativa doganale.

Non si considerano idonei mezzi di prova dell'avvenuta esportazione gli elementi conoscitivi indiretti né, tanto meno, la documentazione avente natura privata (per esempio contratti o documentazione bancaria).

RISCOSSIONE

## **Le cartelle di Equitalia si possono pagare anche in ricevitoria**

Equitalia ha raggiunto con accordo Lottomatica e SisalPay, per consentire ai contribuenti di saldare i bollettini di pagamento Rav allegati alle cartelle usufruendo delle due reti di ricevitorie.

Saranno quindi disponibili circa 60 mila punti di pagamento in più, aperti con un'ampia fascia oraria e tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica.

Nei punti vendita Lottomatica e SisalPay possono essere pagate le cartelle di Equitalia notificate a partire dalla fine di giugno di quest'anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie

può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza (in questo caso l'importo viene aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge).

I nuovi canali di pagamento si aggiungono agli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste. Le cartelle possono essere pagate anche con carta di credito o ricaricabile sul sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

## APPROFONDIMENTI

### IVA

#### Aumento dell'IVA al 22%: le principali regole da ricordare

L'articolo 11 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, ha modificato l'articolo 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, posticipando l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% al 1° ottobre 2013.

Riepiloghiamo allora le principali regole da applicare in occasione del cambio di aliquota.

L'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente che le **cessioni di beni** si considerano effettuate al momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili e che le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

In entrambe le fattispecie, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati dall'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, è previsto che l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.

Quindi

- per le cessioni di beni

tutti i beni consegnati con documento di trasporto sino al 30 settembre 2013 incluso saranno fatturati con aliquota 21%;

tutti i beni consegnati con documento di trasporto dal 1° ottobre 2013 incluso in poi saranno fatturati con aliquota 22%.

- per le prestazioni di servizi

le fatture e/o le ricevute fiscali emesse con data sino al 30 settembre 2013 incluso saranno assoggettate ad aliquota 21% (anche nel caso in cui siano acconti per prestazioni da eseguire in seguito).

le fatture e/o le ricevute fiscali emesse con data dal 1° ottobre 2013 incluso in poi saranno assoggettate ad aliquota 22% (qualora la fattura abbia data dal 1° ottobre in poi e ricomprenda, ad esempio, trasporti effettuati in periodo antecedente il 1° ottobre, l'intera fattura emessa con data dal 1° ottobre in poi sarà soggetta ad aliquota del 22%).

In entrambe i casi (cessione di beni o prestazioni di servizi), se prima del 1° ottobre 2013 è stata emessa fattura con aliquota 21% per "**acconto**" senza che siano stati consegnati i beni od ultimata la prestazione di servizi, solo l'importo del saldo, risultante dalla fattura emessa dal 1° ottobre 2013 in poi sarà soggetto ad aliquota 22%.

Anche nei casi in cui è previsto il **differimento della esigibilità dell'IVA**, cioè il momento in cui l'erario può richiedere il pagamento del tributo, all'atto del versamento del corrispettivo, l'aliquota IVA applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell'operazione (come sopra individuato).

L'Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa del 30 settembre 2013, ha fatto presente che se per motivi "di ordine tecnico" gli operatori sono impossibilitati ad adeguare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, sarà possibile regolarizzare le fatture già emesse e i corrispettivi annotati non correttamente, procedendo ad una variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Iva. In questa ipotesi sono dovuti gli interessi ma non le sanzioni se il versamento sarà eseguito entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO di FATTURAZIONE	TERMINE di VERSAMENTO
Mensile	Ottobre e novembre	27 dicembre – Versamento acconto Iva
	Dicembre	16 marzo – Termine liquidazione annuale
Trimestrale	IV trimestre	16 marzo – Termine liquidazione annuale

## DICHIARAZIONI

### Scadenze e adempimenti tardivi

Le persone fisiche, le società di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Le società di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l'anno solare, la scadenza è fissata al 30 settembre.

Entro il 30 settembre può anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali errori commessi nella compilazione del modello già spedito.

Scaduto il termine del 30 settembre, sono comunque considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Il contribuente, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, può anche presentare una dichiarazione integrativa al fine di trasformare la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in credito da utilizzare in compensazione.

Il contribuente che ha regolarmente trasmesso la dichiarazione, può infine rettificare o integrare la stessa, entro la scadenza del modello relativo all'anno successivo, presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In questo caso, qualora si tratti di dichiarazione integrativa a favore del contribuente (che ha quindi determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d'imposta) il contribuente potrà correggere gli errori commessi anche entro i termini per l'accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In questa eventualità il soggetto non potrà però godere di alcuna riduzione delle sanzioni.

## IRPEF

### Le istruzioni per fruire della detrazione per acquisto mobili e grandi elettrodomestici

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 29 del 18 settembre 2013 dedica ampio spazio alla novità della detrazione IRPEF 50% riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici e prevista dal D.L. Ecobonus (D.L. 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

L'art. 16, comma 2, del decreto, prevede che *"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione"*.

In sintesi quindi, i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con spese sostenute dal 26 giugno 2012, possono fruire di un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

È possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i beni sono destinati.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di 10.000 euro va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Più in particolare la detrazione spetta per l'acquisto di:

- mobili di tutte le tipologie; a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione.

Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l'ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l'immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, la detrazione spetta solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i "grandi elettrodomestici", frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Sono agevolabili anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere.

Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte

di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

## IVA

### **Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale**

Al termine di ogni trimestre solare (primo, secondo o terzo), i contribuenti che hanno maturato nel trimestre stesso un credito IVA di importo superiore a 2.582,28 euro, possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a IVA con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza.

Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione.

Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

La richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante il modello IVA TR.

Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.



## PRINCIPALI SCADENZE

<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Modalità</b>
<b>mercoledì 16 ottobre 2013</b>	<b>IRPEF</b>	Sostituti d'imposta. Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
<b>mercoledì 16 ottobre 2013</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
<b>mercoledì 16 ottobre 2013</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
<b>giovedì 31 ottobre 2013</b>	<b>IVA</b>	Termine ultimo di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello TR, per la richiesta di rimborso o la comunicazione di utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel trimestre luglio-settembre	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale	Presentazione

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.